



Ministero della cultura

**SOPRINTENDENZA SPECIALE PER IL PIANO NAZIONALE
DI RIPRESA E RESILIENZA**

Roma (vedi intestazione digitale)

Class SS PNRR [34.43.01/10.109.2/2021]

Allegati: 1

Al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica
Direzione generale valutazioni ambientali
Divisione V – Sistemi di valutazione ambientale
va@pec.mase.gov.it

Oggetto: **[ID_VIP: 8754] GENZANO DI LUCANIA (PZ):** progetto di un impianto per la produzione di energia elettrica da fonte eolica, di potenza complessiva pari a 49,50 MW e relative opere di connessione da realizzare in agro del Comune di Genzano di Lucania (PZ).

Proponente: Alvania S.r.l.

Diniego nulla osta tecnico della SS PNRR (MiC) alla concessione della proroga del provvedimento di VIA rilasciato dalla Regione Basilicata.

c. p. c

Al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica
Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA e VAS
ctva@pec.mase.gov.it

Alla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio
della Basilicata
sabap-bas@pec.cultura.gov.it

Al Servizio II - Scavi e tutela del patrimonio archeologico
della DG ABAP

Al Servizio III - Tutela del patrimonio storico, artistico e architettonico
della DG ABAP

Alla Regione Basilicata
Direzione Generale dell'Ambiente del Territorio e dell'Energia
dg.ambiente.energia@cert.regione.basilicata.it
Ufficio compatibilità ambientale
ufficio.compatibilita.ambientale@cert.regione.basilicata.it

VISTO il decreto-legge 14 dicembre 1974, n. 657, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.332 del 19 dicembre 1974, convertito nella legge 29 gennaio 1975, n. 5, relativo alla “Istituzione del Ministero per i beni culturali e per l’ambiente”;



Soprintendenza speciale per il Piano nazionale di ripresa e resilienza
Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4401
PEO: ss-pnrr@cultura.gov.it
PEC: ss-pnrr@pec.cultura.gov.it

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante *“Nuove norme sul procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”*;

VISTO il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 250 del 26 ottobre 1998, col quale viene istituito il nuovo *Ministero per i Beni e le Attività Culturali*;

VISTO il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante *“Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137”*, pubblicato nel supplemento ordinario n. 28 alla Gazzetta Ufficiale n. 45 del 24 febbraio 2004;

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante *“Norme in materia ambientale”*;

VISTO il decreto ministeriale 10 settembre 2010, recante le *“Linee Guida per l’autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili”*;

VISTO l’articolo 1, commi 2 e 3, della legge 24 giugno 2013, n. 71, che disciplina il trasferimento di funzioni in materia di turismo al Ministero per i beni e le attività culturali, il quale di conseguenza ha assunto la denominazione di *“Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo”*;

VISTO l’articolo 1, comma 5, del decreto legge 12 luglio 2018, n. 86, recante *“Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri dei beni e delle attività culturali e del turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché in materia di famiglia e disabilità”* (pubblicato in G.U.R.I.- Serie Generale n.160 del 12-07-2018), convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2018, n. 97, ai sensi del quale la denominazione *“Ministero per i beni e le attività culturali”* ha sostituito, ad ogni effetto e ovunque presente, la denominazione *“Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo”*, così come comunicato dalla Direzione Generale Organizzazione con la Circolare n. 254 del 17 luglio 2018, prot. n. 22532;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 19 giugno 2019, n. 76, pubblicato sulla G.U. 184 del 07/08/2019, entrato in vigore il 22/08/2019, recante *“Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali, degli uffici della diretta collaborazione del Ministro e dell’Organismo indipendente di valutazione della performance”*;

VISTO l’articolo 1, comma 16, del decreto legge 21 settembre 2019, n. 104, recante *“Disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attività culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei luoghi e delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate e per la continuità delle funzioni dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni”* (pubblicato in G.U.- Serie Generale n.222 del 21-09-2019), ai sensi del quale la denominazione *“Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo”* sostituisce, ad ogni effetto e ovunque presente in provvedimenti legislativi e regolamentari, la denominazione *“Ministero per i beni e le attività culturali”*, così come comunicato dalla Direzione Generale Organizzazione con la Circolare n. 306 del 23 settembre 2019, prot. n. 2908;



VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 dicembre 2019, n. 169, recante *“Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell’Organismo indipendente di valutazione della performance”* (pubblicato sulla G.U.R.I., Serie Generale, n. 16 del 21/01/2020), entrato in vigore il 05/02/2020, che ha abrogato il DPCM 19 giugno 2019, n. 76;

VISTI gli articoli 2 e 6, comma 1, del decreto legge 1° marzo 2021, n. 22 recante *“Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri”* (pubblicato in G.U.R.I., Serie Generale, n. 51 del 01/03/2021), convertito in legge, con modificazioni (L. n. 55/2021), ai sensi del quale il *“Ministero dell’ambiente, della tutela del territorio e del mare”* e il *“Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo”* sono rispettivamente ridenominati: *“Ministero della cultura”* e *“Ministero della transizione ecologica”*;

VISTO il decreto-legge n. 77 del 2021 (convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108), recante *“Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”*, e, in modo particolare, l’art. 29, con il quale è stata istituita la Soprintendenza speciale per il Piano nazionale di ripresa e resilienza (di seguito anche solo Soprintendenza speciale per il PNRR) e con cui sono state altresì definite le funzioni e gli ambiti di competenza della stessa;

CONSIDERATO che, a seguito delle modifiche introdotte dal decreto-legge n. 77 del 2021 (convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108) all’art. 25 del D. Lgs. n. 152 del 2006, con il nuovo comma 2-*quinquies*, *“il concerto del competente direttore generale del Ministero della cultura comprende l’autorizzazione di cui all’art. 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ove gli elaborati progettuali siano sviluppati a un livello che consenta la compiuta redazione della relazione paesaggistica”*, dovendosi qui intendere esteso il riferimento al *“competente direttore generale del Ministero della cultura”* all’intervenuto competente Direttore Generale della Soprintendenza speciale per il PNRR, come indicato dall’art. 36, comma 2-*ter*, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79;

VISTO che il succitato decreto-legge n. 77 del 31 maggio 2021 all’art. 25 comma 1 lettera b) 2) ha escluso dall’applicazione dell’art. 10-*bis* della L.241/1990 i procedimenti di cui all’art. 6 commi 6, 7 e 9 e all’art. 28 del D. Lgs. 152/2006;

VISTO il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2021, n. 113, recante *“Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionali all’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l’efficienza della giustizia”*;

CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 4 c. 2-bis del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 dicembre 2019, n. 169, come modificato dall’art. 1, c. 1, lett. d, punto 2, lett. b, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 123 del 24 giugno 2021, la Soprintendenza speciale per il PNRR, opera presso il Ministero della cultura fino al 31 dicembre 2026 quale ufficio di livello dirigenziale generale straordinario per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza;



Soprintendenza speciale per il Piano nazionale di ripresa e resilienza
Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4401
PEO: ss-pnrr@cultura.gov.it
PEC: ss-pnrr@pec.cultura.gov.it

PRESO ATTO che, in data 31/07/2021, è stata istituita con decreto dell'allora MiTE la Commissione Tecnica PNRR-PNIEC, prevista dall'art. 8, comma 2-bis, del Decreto legge 77/2021 convertito con Legge 108/2021, cui compete lo svolgimento delle procedure di valutazione ambientale di competenza statale dei progetti compresi nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, di quelli finanziati a valere sul fondo complementare nonché dei progetti attuativi del Piano Nazionale integrato per l'energia e il clima (PNIEC) individuati nell'allegato I-bis al decreto legislativo 152/2006;

VISTO l'Atto di indirizzo del Ministro della cultura, con il quale sono state individuate le priorità politiche da realizzarsi nell'anno 2022, con proiezione triennale 2022-2024, emanato con D.M. rep. n.26 del 21 gennaio 2022, registrato alla Corte dei Conti il 2 febbraio 2022, n. 226;

CONSIDERATO che in tale Atto di indirizzo all'interno della Priorità I: Tutela e sicurezza del patrimonio culturale si prevede che "la tutela del paesaggio" debba includere "la tutela e la valorizzazione degli elementi caratteristici del paesaggio rurale, anche al fine dell'attuazione delle corrispondenti misure del PNRR";

VISTO, altresì, l'Atto di indirizzo del Ministro della cultura, con il quale sono state individuate le priorità politiche da realizzarsi nell'anno 2023, con proiezione triennale 2023-2025, emanato con D.M. rep. n. 8 del 13 gennaio 2023;

CONSIDERATO che tale Atto (DM rep. n. 8 del 13/01/2023) individua gli indirizzi programmatici e le linee strategiche dell'attività del Ministero della cultura (MIC) nell'anno 2023, con proiezione triennale 2023 - 2025, ed è destinato a tutti gli uffici del MIC i quali, tramite la pianificazione strategico-operativa, debbono tradurre in azioni concrete gli obiettivi da perseguire nei rispettivi ambiti di competenza;

CONSIDERATO che nello stesso all'interno delle Premesse si legge: «Quanto alla tutela e, in particolare, alla pianificazione paesaggistica, si cercherà di coniugare la realizzazione degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili con la preservazione del paesaggio, completando altresì la pianificazione paesaggistica nelle regioni ove essa è ancora mancante. "la tutela del paesaggio" debba includere "la tutela e la valorizzazione degli elementi caratteristici del paesaggio rurale, anche al fine dell'attuazione delle corrispondenti misure del PNRR"»;

VISTO l'Atto di indirizzo del Ministro della cultura, con il quale sono state individuate le priorità politiche da realizzarsi nell'anno 2024, con proiezione triennale 2024-2026, emanato con D.M. rep. n. 26 del 23 gennaio 2024;

VISTO l'art. 36 c. 2-ter del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, coordinato con la legge di conversione 29 giugno 2022, n. 79 (GU n. 150 del 29/06/2022) recante "*Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)*", che ha stabilito che «*La Soprintendenza speciale per il PNRR, di cui all'articolo 29 del decreto-legge 31 maggio 2021, n.77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n.108, esercita le funzioni di tutela dei beni culturali e paesaggistici anche nei casi in cui tali beni siano interessati dagli interventi previsti dal Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (PNIEC) sottoposti a valutazione di impatto ambientale (VIA) in sede statale oppure rientrino nella competenza territoriale di almeno due uffici periferici del*



Soprintendenza speciale per il Piano nazionale di ripresa e resilienza
Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4401
PEO: ss-pnrr@cultura.gov.it
PEC: ss-pnrr@pec.cultura.gov.it

Ministero della cultura. La disposizione di cui al primo periodo si applica anche ai procedimenti pendenti»;

CONSIDERATO che pertanto per il procedimento di cui trattasi, a seguito delle nuove disposizioni normative, per il Ministero della cultura la competenza è trasferita dalla Direzione Generale Archeologia, belle arti e paesaggio alla Soprintendenza speciale per il PNRR;

VISTO il decreto-legge n. 50 del 17 maggio 2022 “Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina”;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 01 luglio 2022, registrato alla Corte dei Conti il 14/07/2022 con n. 1870, con il quale, ai sensi dell’art. 19, comma 4 del d.lgs. 165/2001 e s.m.i., è stato conferito al dott. Luigi La Rocca l’incarico di funzione dirigenziale di livello generale della Direzione Generale Archeologia Belle Arti e Paesaggio e della Soprintendenza speciale per il PNRR;

VISTO il correlato contratto individuale di lavoro sottoscritto in data 07 luglio 2022;

VISTO il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, recante “Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri”, per il quale articolo 4, comma 1, il Ministero della Transizione ecologica (MiTE) assume la denominazione di Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica (MASE);

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 01 luglio 2022, registrato alla Corte dei Conti il 14/07/2022 con n. 1870, con il quale, ai sensi dell’art. 19, comma 4 del d.lgs. 165/2001 e s.m., è stato conferito al Dott. Luigi La Rocca l’incarico di funzione dirigenziale di livello generale della Direzione Generale Archeologia Belle Arti e Paesaggio e della Soprintendenza speciale per il PNRR;

VISTO il decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13 “Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune” pubblicato in G.U. Serie Generale n.47 del 24/02/2023, entrato in vigore il 25/02/2023, convertito con modificazioni dalla legge n. 41 del 21/04/2023;

VISTO il decreto legislativo n. 36 del 31 marzo 2023, recante “Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici”, e, in particolare, il comma 4 dell’art. 41 rubricato “*Livelli e contenuti della progettazione*”, relativo alla procedura di verifica preventiva dell’interesse archeologico;

VISTO il decreto-legge 10 agosto 2023, n. 105 recante “Disposizioni urgenti in materia di processo penale, di processo civile, di contrasto agli incendi boschivi, di recupero della tossicodipendenza, di salute e di cultura, nonché in materia di personale della magistratura e della pubblica amministrazione”, pubblicato in G.U. Serie Generale n. 186 del 10/08/2023;



PRECISATO che, relativamente alla procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico, visto anche l'art. 226, co. 5, del D.Lgs. n. 36/2023 «*Ogni richiamo in disposizioni legislative, regolamentari o amministrative vigenti al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, o al codice dei contratti pubblici vigente alla data di entrata in vigore del codice, si intende riferito alle corrispondenti disposizioni del codice o, in mancanza, ai principi desumibili dal codice stesso*», si rammenta che, a seguito dell'abrogazione del D.Lgs. n. 50/2016 a far data dal 01/07/2023, essa è attualmente prevista dall'art. 41, co. 4, del D.Lgs. n. 36/2023 e si svolge secondo la procedura ivi dettata dall'allegato I.8;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 57 del 15 marzo 2024, recante il "Regolamento di organizzazione del Ministero della cultura, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance", pubblicato in G. U., Serie generale, n. 102 del 03-05-2024, entrato in vigore il 18/05/2024;

CONSIDERATO che la **Regione Basilicata**, con Delibera della Giunta Regionale n. 163 del 24/02/2016, ha rilasciato, pur in assenza di parere dell'allora competente Soprintendenza delle Arti e Paesaggio della Basilicata, **giudizio favorevole di compatibilità ambientale** in merito al progetto di cui in oggetto, modificando la soluzione progettuale originariamente proposta, mediante la riduzione:

- da 22 a 15 del numero di aerogeneratori;
- da 52 MW a 36 MW la potenza totale dell'impianto;

CONSIDERATO che, nell'ambito della seconda riunione della Conferenza di Servizi indetta dal dirigente dell'Ufficio Energia della Regione Basilicata per il rilascio dell'Autorizzazione unica, in data 12/04/2016, **l'allora Soprintendenza delle Arti e Paesaggio della Basilicata** (oggi Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio della Basilicata), con nota prot. n. 3249 del 12/04/2016, ha espresso **parere sfavorevole sul progetto**;

CONSIDERATO che, come si evince dal verbale della suddetta riunione di Conferenza di Servizi, «si è preso atto che le modifiche apportate nel corso del procedimento al progetto dell'impianto di cui trattasi si configurano come variante sostanziale del progetto originario; tale circostanza richiede, ai sensi delle normative vigenti, il riavvio del procedimento unico di cui all'art. 12 del D.Lgs. 387/2003»;

CONSIDERATO che la **Società Alvania S.r.l.**, in data 20/06/2016, ha presentato **istanza di riavvio del procedimento di autorizzazione unica**, proponendo altresì, alcune ulteriori modifiche al *layout* di impianto, al fine di limitare i potenziali impatti negativi e le interferenze coi beni culturali e paesaggistici rilevate dalla competente Soprintendenza ABAP della Basilicata.

CONSIDERATO che il **dirigente dell'Ufficio Energia della Regione Basilicata**, con nota prot. n. 109008/15AC del 05/07/2016, ha provveduto a riavviare il procedimento unico per il rilascio dell'autorizzazione unica regionale ai sensi del D.Lgs. 387/2003 ed ha convocato la terza riunione di Conferenza di Servizi per il giorno 29/07/2016;



CONSIDERATO che, in esito alla suddetta riunione di Conferenza di Servizi, per effetto del motivato dissenso espresso dalla Soprintendenza, rilevata l'impossibilità di concludere i lavori di Conferenza di Servizi con determinazione positiva, la società proponente è stata invitata a valutare eventuali modifiche progettuali, classificabili quali modifiche non sostanziali, utili a superare le criticità evidenziate dalla Soprintendenza;

CONSIDERATO che **la Società Alvania S.r.l.**, con nota del 09/05/2017, ha richiesto la rimessione dell'istanza alla Presidenza del Consiglio dei ministri;

CONSIDERATO che **presso la Presidenza del Consiglio dei ministri** sono state espletate due riunioni, rispettivamente in data 16/07/2017 e 25/10/2017, a valle delle quali è stata stabilita la restituzione dell'istanza alla Regione Basilicata;

CONSIDERATO che **l'Ufficio Energia della Regione Basilicata**, con nota prot. n. 84836/23AF del 16/05/2018, al fine di concludere il procedimento in argomento, ha convocato la quarta seduta della predetta Conferenza di Servizi;

CONSIDERATO che, come si evince dal verbale della suddetta riunione di Conferenza di Servizi, «l'Ufficio Energia fa rilevare che la variante presentata in data 20/12/2016 prot. n. 0197062/23AB, sostanzialmente, oltre a proporre lievi spostamenti di alcuni aerogeneratori, sostituisce il modello della macchina con uno di dimensioni superiori sia in termini di altezza massima che in termini di diametro di rotore.

La Soprintendenza Archeologia, belle Arti e paesaggio, esaminata la variante di progetto presentata in data 20/12/2016 prot. n. 0197062/23AB, ribadisce il parere negativo precedentemente espresso con nota n. 3249 del 12/04/2016 in quanto non tiene conto di quanto indicato nel parere espresso della suddetta nota e le modifiche indicate non sono tali da tutelare il paesaggio come richiesto»;

CONSIDERATO che, in esito alla suddetta riunione di Conferenza di Servizi, i motivati dissensi resi dal Comune di Genzano, nonché dalla Soprintendenza ABAP, da ritenersi non superabili, hanno costituito **«risoluzione conclusiva negativa della Conferenza di Servizi»;**

CONSIDERATO che **la Società Alvania S.r.l.** ha proposto **ricorso n. 430/2018 al TAR della Basilicata**, chiedendo l'annullamento del provvedimento di diniego e del presupposto verbale della conferenza nonché del parere negativo della Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio;

CONSIDERATO che **il TAR per la Basilicata**, con sentenza n. 842/2019, si è così espresso sul citato ricorso:

- ha accolto il ricorso RG n. 430/2017 proposto dalla Società Alvania S.r.l., disponendo l'annullamento della DD n. 23AF.2018/D.00644 del 15/06/2018 e del presupposto verbale della Conferenza di servizi;
- **ha rigettato il terzo motivo del ricorso teso all'annullamento della nota prot. n. 003249 del 12/04/2016 con la quale la Soprintendenza Archeologia, belle Arti e paesaggio ha espresso il proprio dissenso, confermato in sede di Conferenza di servizi, in relazione alla**



variante proposta dalla Società Alvania S.r.l. al prot. n. 0197061/23AF del 20/12/2016, riconoscendo le valutazioni di cui al citato parere immuni dai vizi dedotti dalla ricorrente;

In ragione dell'annullamento della DD n. 644/2018 e del presupposto verbale della conferenza, ha prescritto alla Regione Basilicata di rinnovare, in sede conformativa, parte del procedimento autorizzativo;

CONSIDERATO che al fine di ottemperare alla citata sentenza del TAR, **il dirigente dell'Ufficio Energia**, con nota prot. n. 239230/23AF del 16/12/2020, ha indetto la seduta della Conferenza di servizi per il giorno 15/01/2021;

PRESO ATTO che la **Soprintendenza ABAP della Basilicata** ha ribadito anche nella seduta della conferenza del 15/01/2021 il parere negativo precedentemente espresso con nota prot. n. 3249 del 12/04/2016, nonché nella seduta della precedente conferenza di servizi del 07/06/2018, il cui verbale è stato oggetto di annullamento da parte del TAR della Basilicata;

CONSIDERATO che la suddetta riunione del 15/01/2021 si è conclusa con la **«risoluzione conclusiva negativa della Conferenza di Servizi»**;

CONSIDERATO che la **Società Alvania S.r.l.**, con nota del 27/06/2022, ha presentato al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica istanza di proroga del termine di validità del Giudizio di Compatibilità Ambientale di cui alla Delibera della Giunta Regionale n. 163 del 24/02/2016, ritenendo lo stesso ancora valido ed efficace in funzione della legge 27/11/2020 e dichiarando che “ le caratteristiche del contesto ambientale relativo all'area interessata dall'intervento di cui si tratta, sono da considerarsi invariate rispetto a quelle esistenti al tempo dell'espressione del Giudizio Favorevole di Compatibilità Ambientale e non risulta in contrasto con nuovi piani o provvedimenti di tutela dei beni culturali o del paesaggio ai sensi del D. Lgs. 42/2004”, il termine di validità del provvedimento di compatibilità ambientale, fissato a 5 anni a far data dall'adozione della Deliberazione della Giunta Regionale, è prorogato fino al 30/06/2022 per effetto dello stato di emergenza conseguente alla pandemia da Covid-19 (ai sensi dell'art.103 del Decreto-legge 18/2020, come modificato e integrato dall'art. 3-bis del Decreto-Legge 125/2020, convertito dalla legge n. 159 del 27/11/2020);

CONSIDERATO che il **Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica**, con nota prot. n. 108271 del 08/09/2022, nel comunicare l'accoglimento della richiesta di proroga, ha rappresentato la necessità di acquisire chiarimenti e altra documentazione al fine di procedere alla comunicazione della procedibilità della stessa;

CONSIDERATO che la **Società Alvania S.r.l.**, con nota acquisita al prot. n. 32970/MiTE del 07/03/2023, ha inviato la documentazione richiesta;

CONSIDERATO che il **Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica**, con nota prot. n. 53770 del 05/04/2023, ha comunicato la procedibilità dell'istanza, nonché il responsabile del procedimento e l'avvenuta pubblicazione della relativa documentazione sulla piattaforma *web* del medesimo Ministero, chiedendo:



Soprintendenza speciale per il Piano nazionale di ripresa e resilienza
Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4401
PEO: ss-pnrr@cultura.gov.it
PEC: ss-pnrr@pec.cultura.gov.it

- alla Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS di stabilire se, alla luce della documentazione fornita, sia possibile ritenere confermate le valutazioni già effettuate nell'ambito della procedura di valutazione di impatto ambientale svolta dalla Regione Basilicata e conclusosi con provvedimento di VIA reso con D.G.R. n. 163 del 24/02/2016, il cui termine di validità è stato successivamente prorogato per effetto della sopra richiamata legge fino al 30/06/2022;
- al Ministero della cultura di esprimersi in merito al rilascio del nulla osta tecnico alla concessione della proroga richiesta, ai fini della predisposizione del decreto interministeriale di proroga, in coerenza con quanto stabilito dall'art. 25, comma 5 del D. Lgs. 152/2006;

CONSIDERATO che **questa Soprintendenza Speciale PNRR**, con nota prot. n. 6146 del 21/04/2023, ha richiesto alla competente Soprintendenza ABAP della Basilicata di esprimere il proprio parere endoprocedimentale e ai Servizi II e III della DG ABAP di trasmettere il proprio contributo istruttorio in merito al procedimento in esame;

CONSIDERATO che **la Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS del MASE**, con nota prot. n. 6324 del 30/05/2023, ha formulato la propria richiesta di documentazione integrativa;

CONSIDERATO che **il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica**, con nota prot. n. 154145 del 28/09/2023, ha comunicato l'avvenuta pubblicazione della documentazione integrativa trasmessa dalla Società proponente sul portale delle valutazioni e autorizzazioni ambientali VAS-VIA-AIA, al seguente indirizzo:

<https://va.mite.gov.it/it-IT/Oggetti/Documentazione/9714/14294>;

CONSIDERATO che **il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica**, con nota prot. n. 11146 del 04/10/2023 e successiva nota prot. n. 24800 del 09/02/2024, nel trasmettere il parere espresso dalla CTVA, ha chiesto a questa SS PNRR di esprimersi in merito al rilascio del nulla osta tecnico alla concessione della proroga richiesta;

CONSIDERATO che **questa Soprintendenza Speciale PNRR**, con nota prot. n. 23336 del 11/10/2023 e successiva nota prot. n. 4852 del 09/02/2024, ha chiesto nuovamente alla competente Soprintendenza ABAP della Basilicata di esprimere il proprio parere endoprocedimentale e ai Servizi II e III della DG ABAP di trasmettere il proprio contributo istruttorio non appena acquisito il parere della SABAP;


CONSIDERATO che **la Soprintendenza ABAP della Basilicata**, con nota prot. n. 2217 del 04/03/2024, hanno trasmesso **il proprio parere endoprocedimentale negativo** alla realizzazione del progetto in esame, confermando, di fatto, le precedenti valutazioni;

CONSIDERATO che **il Servizio II e III della DG ABAP** hanno comunicato, per le vie brevi, di concordare con le valutazioni formulate dalla competente Soprintendenza ABAP;



PREMESSO che il progetto di cui trattasi, collocato interamente nel territorio comunale di Genzano di Lucania, nella provincia di Potenza, prevede la realizzazione di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile eolica, costituito da **n. 15 aerogeneratori** (WTG1, WTG2, WTG3, WTG4, WTG5, WTG6, WTG7, WTG8, WTG9, WTG17, WTG18, WTG19, WTG20, WTG21, WTG22), **da 3,3 MW ciascuno**, per una **potenza complessiva di 49,5 MW** e da tutte le opere connesse necessarie alla costruzione e all'esercizio dello stesso.

Il cavo elettrico in media tensione (30kv) di collegamento tra gli aerogeneratori sarà convogliato in una stazione di consegna posizionata all'interno del campo. Dalla stazione di consegna il cavo MT sarà collegato alla stazione utente, la quale sarà collocata nelle immediate vicinanze della nuova stazione di rete TERNA 380/150 kV denominata "Genzano", collegata in entra-esce sulla esistente linea a 380 kV "Matera-S.Sofia".



Layout di progetto (cfr. elaborato *Relazione di Invarianza Ambientale_v7_pdf*)



Soprintendenza speciale per il Piano nazionale di ripresa e resilienza
Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4401
PEO: ss-pnrr@cultura.gov.it
PEC: ss-pnrr@pec.cultura.gov.it

RITENUTO di condividere e fare propri il sopracitato parere della Soprintendenza ABAP territorialmente competente, **si rimettono di seguito le valutazioni di competenza di questa Soprintendenza Speciale per il PNRR:**

per quanto attiene al quadro programmatico della Regione Basilicata

CONSIDERATO che, in materia di *Tutela, governo ed uso del territorio* la Legge Regionale della Basilicata n. 23 del 11 agosto 1999, all'art. 12 bis stabilisce che «*la Regione, ai fini dell'art. 145 del D. Lgs. n. 42/2004, redige il Piano Paesaggistico Regionale quale unico strumento di tutela, governo ed uso del territorio della Basilicata sulla base di quanto stabilito nell'Intesa sottoscritta da Regione, Ministero dei Beni e delle attività Culturali e del Turismo e Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare*»;

CONSIDERATO che, a tal fine:

- il quadro normativo di riferimento per la pianificazione paesaggistica regionale è costituito dalla **Convenzione europea del paesaggio (CEP)** sottoscritta a Firenze nel 2000, ratificata dall'Italia con L. 14/2006 e dal Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. n. 42/2004) che impongono una struttura di piano paesaggistico evoluta e diversa dai piani paesistici approvati in attuazione della L. 431/85 negli anni novanta;
- le attività di elaborazione del **Piano Paesaggistico Regionale (PPR)**, avviate sulla base del Protocollo di intesa sottoscritto il 14 settembre 2011 tra MiBACT, MATTM e Regione Basilicata e coordinate dal Comitato Tecnico istituito con Determinazione Dirigenziale n. 7502.2012/D.01284 del 19/09/2012 del Dipartimento Ambiente e Territorio della Regione, sono tuttora in corso;
- la **Legge Regionale 30 dicembre 2015, n. 54** «*Recepimento dei criteri per il corretto inserimento nel paesaggio e sul territorio degli impianti da fonti di energia rinnovabili ai sensi del D.M. 10.9.2010*» recepisce quanto previsto dall'art. 2, c. 4 dell'Intesa di copianificazione, a seguito della costituzione nel 2012 di un apposito gruppo di lavoro interistituzionale e dell'elaborazione di un documento per la «*individuazione delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili*», approvato dal Comitato Tecnico Paritetico in data 03/10/2013;

CONSIDERATO che il **Proponente, ai fini della proroga, non ha presentato né la relazione paesaggistica, né altri elaborati di supporto alla valutazione dell'impatto paesaggistico e sui beni culturali;**

CONSIDERATO il nuovo *layout* di progetto, si evidenziano di seguito i principali beni ricadenti nell'AVI, al fine di rendere evidenti le interferenze dirette e indirette, nonché i potenziali impatti che la realizzazione del progetto in esame potrebbe avere su tali beni;




Soprintendenza speciale per il Piano nazionale di ripresa e resilienza
Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4401
PEO: ss-pnrr@cultura.gov.it
PEC: ss-pnrr@pec.cultura.gov.it

CONSIDERATO che, con riferimento agli ASPETTI PAESAGGISTICI, il quadro vincolistico dell'area di riferimento, quest'ultima calcolata nel buffer distanziale di 10 km, sulla base di quanto disposto dal D.M. 10 settembre 2010, comprende aree e beni tutelati ai sensi dalla parte III del D. lgs. n. 42 del 2004.

1.1. Immobili ed aree di notevole interesse pubblico, ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio, D.Lgs. 42/2004, art. 136

- *Castello di Monteserico ed il territorio circostante ricadente nel Comune di Genzano di Lucania (D.G.R. n. 345 del 10/06/2022), all'interno del quale si colloca l'intero impianto;*
- *Interno territorio comunale di Irsina (D.M. 07/03/2011, in GU n 68 del 24/03/2011), a ridosso di tutti gli aerogeneratori di progetto;*

Si segnala, seppur fuori all'area vasta di indagine, *Parte del territorio comunale di Banzi (D.C.R. n. 38 del 29/11/1985, in GU n. 151 del 02/07/1986);*



Elaborazione cartografica GIS a cura della SS PNRR – art. 136


1.2. Beni paesaggistici vincolati *ope legis*, ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio, D.Lgs. 42/2004, art. 142, comma 1, lettera b)

“I territori contermini ai laghi compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i territori elevati sui laghi”

- *Invaso di Serra del Corvo, distante circa 440 m da WTG22;*
- *Invaso di Genzano, distante circa 9 km da WTG1;*



Soprintendenza speciale per il Piano nazionale di ripresa e resilienza
Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4401
PEO: ss-pnrr@cultura.gov.it
PEC: ss-pnrr@pec.cultura.gov.it



Elaborazione cartografica GIS a cura della SS PNRR – art. 142, lett. b)

1.3. Beni paesaggistici vincolati *ope legis*, ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio, D.Lgs. 42/2004, art. 142, comma 1, lettera c)


“I fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna”

- *Torrente Basentello, distante circa 750 m da WTG22;*
- *Torrente Corbo, a ridosso di WTG1;*
- *Torrente Percopo, distante circa 1,0 km da WTG01;*

Inoltre, si segnalano: *Torrente Ruviniere inf. n. 549, Fosso Giacutecchio inf. n. 555, Fosso Giacutecchio inf. n. 549, Torrente la Fiumarella di Genzano, Fiume Bradano, Vallone del Pericolo, Fiumara di Tolve e Torrente Alvo, Olivo e di Pietragalla o Cancellara, Vallone di Palmira, Torrente Cammanara e la la Mocrara o Mocrando, Fosso di Mezzorotolo inf. n. 520;*



Soprintendenza speciale per il Piano nazionale di ripresa e resilienza
Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4401
PEO: ss-pnrr@cultura.gov.it
PEC: ss-pnrr@pec.cultura.gov.it



Elaborazione cartografica GIS a cura della SS PNRR – art. 142, lett. c)

1.4. Beni paesaggistici vincolati *ope legis*, ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio, D. Lgs. 42/2004, art. 142, comma 1, lettera m)

Relativamente alle aree archeologiche

- *Monteserico*, comune di Genzano di Lucania, aree archeologiche tutelate per decreto, **distante circa 5 km dal parco eolico;**


Relativamente alla rete dei Tratturi (tutelati ex. D.M. del 22/12/1983)

- *Tratturo Comunale Palazzo-Irsina*, n. 146-PZ, **percorso per quasi la totalità della lunghezza del cavidotto di connessione alla SE, circa 9,5 km;**
- *Tratturo Comunale di Gravina*, n. 148-PZ, **attraversato in un punto dal cavidotto di connessione alla SE;**

Si segnala, inoltre, la presenza di numerosi Tratturi nell'area vasta di indagine, come visibile dall'immagine sottoriportata;



Soprintendenza speciale per il Piano nazionale di ripresa e resilienza
Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4401
PEO: ss-pnrr@cultura.gov.it
PEC: ss-pnrr@pec.cultura.gov.it



Elaborazione cartografica GIS a cura della SS PNRR – art. 142, lett. m)

CONSIDERATO che, con riferimento agli ASPETTI ARCHITETTONICI, il quadro vincolistico dell'area di riferimento, quest'ultima calcolata nel buffer distanziale di 10 km, sulla base di quanto disposto dal D.M. 10 settembre 2010 (50 volte H_{max} aerogeneratori), comprende aree e beni tutelati ai sensi dalla parte II del D.Lgs. n. 42 del 2004.

Dichiarazione di interesse culturale ai sensi dell'art. 10 e 45 del D. lgs 42/2004:

- *Antico Castello di Monteserico*, comune di Genzano di Lucania, D.M. 14/03/1960, posto su un'altura a circa 580 m s.l.m., **distante circa 5,0 km dal parco eolico;**
- *Fabbricato e Chiesa in loc. San Giovanni*, comune di Irsina, D.D.R. n. 58 del 09/04/2008, **distante circa 3,7 km dal parco eolico;**
- *Masseria Verderosa*, comune di Genzano di Lucania, D.M.16/12/1998, **distante circa 5,0 km dal parco eolico;**


Inoltre, si segnalano: *Masseria San Felice, Castello Nugent, Ex Casa Cantoniera (n. 4), Ex Convento S. Francesco d'Assisi con annessa chiesa*, tutti nel comune di Irsina;

Beni tutelati ope legis ai sensi dell'articolo 10:

- *Chiesetta di Monteserico*, **distante circa 5,0 km dal parco eolico;**



Soprintendenza speciale per il Piano nazionale di ripresa e resilienza
 Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4401
 PEO: ss-pnrr@cultura.gov.it
 PEC: ss-pnrr@pec.cultura.gov.it



Elaborazione cartografica GIS a cura della SS PNRR – art. 10)

CONSIDERATO che, con riferimento agli ASPETTI ARCHEOLOGICI, il quadro vincolistico dell'area di riferimento, quest'ultima calcolata nel buffer distanziale di 10 km, sulla base di quanto disposto dal D.M. 10 settembre 2010, comprende aree e beni tutelati ai sensi della parte II del D. lgs. n. 42 del 2004.

Relativamente alle aree archeologiche

- *Monteserico*, comune di Genzano di Lucania, aree archeologiche tutelate per decreto, **distante circa 5 km dal parco eolico;**

Relativamente alla rete dei Tratturi (tutelati ex. D.M. del 22/12/1983)

- *Tratturo Comunale Palazzo-Irsina*, n. 146-PZ, **percorso per quasi la totalità della lunghezza del cavidotto di connessione alla SE, circa 9,5 km;**
- *Tratturo Comunale di Gravina*, n. 148-PZ, **attraversato in un punto dal cavidotto di connessione alla SE;**

Si segnala, inoltre, la presenza di numerosi Tratturi nell'area vasta di indagine, come visibile dall'immagine precedentemente riportata;

CONSIDERATO che la competente Soprintendenza ABAP della Basilicata, in merito agli aspetti di tipo archeologico, segnala quanto segue:



Soprintendenza speciale per il Piano nazionale di ripresa e resilienza
Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4401
PEO: ss-pnrr@cultura.gov.it
PEC: ss-pnrr@pec.cultura.gov.it

«L'impianto andrebbe ad essere posizionato all'interno di un comprensorio archeologico che presenta caratteristiche ambientali e geomorfologiche che hanno consentito sin dalla Preistoria un habitat ideale all'antropizzazione, anche in virtù del fatto che si tratta di un'area di passaggio, ricca di tracciati viari, parte dei quali sottoposti a tutela ai sensi degli artt. 10-13 del D.Lgs. 42/2004 con D.M. 22.12.1983 (n°148 - PZ Tratturo Comunale di Gravina; n°146-PZ Tratturo comunale Palazzo – Irsina). Il tratturo Palazzo-Irsina costituisce sopravvivenza di parte del tracciato dell'antica via Appia, come ricostruito dalle più recenti indagini.

La documentazione archeologica prevista dalla normativa vigente in materia risulta essere del tutto assente. Quanto recuperato al link della Regione Basilicata:

(<http://valutazioneambientale.regione.basilicata.it/valutazioneambie/detail.jsp?sec=104354&otype=1011&id=105949>) **risulta carente e non eseguita da un archeologo professionista»;**

Inoltre, **«parte delle opere in progetto, compreso l'ampliamento della Stazione RTN, interferiscono con la zona di interesse archeologico del percorso dell'Appia, perimetrata nell'ambito dei lavori di redazione del P.P.R. Basilicata ai sensi dell'art. 142, comma 1, lett. m) del D.Lgs. 42/2004. Tale perimetrazione rientra in un più ampio programma di salvaguardia e valorizzazione del territorio attraversato dal tracciato viario di epoca romana, intrapreso dal Ministero della cultura in accordo non solo con la Regione Basilicata ma anche con le altre Regioni attraversate dall'antico tracciato viario (Lazio, Campania, Puglia). Tale programma si è concretizzato con l'avvio di due progetti specifici: il primo finalizzato alla iscrizione del sito seriale “Via Appia Regina Viarum” al patrimonio UNESCO (<https://cultura.gov.it/appiaunesco>; <http://appiaunesco.cultura.gov.it/appia/>); il secondo, inserito nella Programmazione Strategica Nazionale e Comunitaria del Segretariato Generale del MiC, finalizzato al recupero e alla valorizzazione dell'itinerario storico della “Appia Regina Viarum” per consentire, “attraverso una mobilità turistica “lenta”, l'accesso e la fruizione al patrimonio culturale (centri storici, monumenti, aree paesaggistiche e aree archeologiche) che gravita su di essa. Lo scopo, dunque, è quello di creare una nuova offerta per una tipologia di turismo che permetta il rilancio dei territori interessati dal passaggio della strada romana” (<https://programmazionestrategica.beniculturali.it/progetto/appia-regina-viarum-itinerario-storico/>). (...)Le ingenti risorse messe in campo denotano con chiarezza la pianificazione strategica del comprensorio territoriale attraversato dall'Appia, destinato a divenire un itinerario turistico-culturale da tutelare e valorizzare nei suoi aspetti archeologici, monumentali e paesaggistici. Tale pianificazione, adottata dal Ministero della cultura, è stata concretamente condivisa dalla Regione Basilicata con la perimetrazione del vincolo ex art. 142, comma 1, lett. m) del D.Lgs. 42/2004, comprendente il tracciato dell'Appia e una zona di rispetto (buffer) di 600 metri»;**

RILEVATO che, sebbene l'impianto in progetto non abbia evidenziato dirette interferenze con emergenze di natura archeologica, il fatto che nel territorio immediatamente circostante ci sia una massiccia presenza di testimonianze archeologiche che caratterizzano il paesaggio storico dell'area in esame, rende tutto il territorio una “riserva archeologica” degna di essere salvaguardata così come previsto all'art. 2, comma ii, della Convenzione Europea per la protezione del patrimonio archeologico, firmata dall'Italia a La Valletta il 16 gennaio 1992 e ratificata con la Legge n. 57/2015;



Soprintendenza speciale per il Piano nazionale di ripresa e resilienza
Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4401
PEO: ss-pnrr@cultura.gov.it
PEC: ss-pnrr@pec.cultura.gov.it

CONSIDERATO che la Rete Tratturi rappresenta una testimonianza secolare ininterrotta dei percorsi di genti e armenti da epoca antica ad oggi, ulteriore conferma della continuità storico-topografica dell'arteria antica di percorrenza e attraversamento del territorio, ed in quanto tale sottoposta a regime di vincolo archeologico ai sensi della parte II del Codice BB.CC., D.M. 22/12/1983, e tutelata come "Ulteriore Contesto Paesaggistico" ai sensi dell'art. 143 del medesimo Codice e del PPTR vigente. Giova, inoltre, rammentare che la valenza storico-culturale-archeologica della rete armentizia nazionale e internazionale, sopra citata, è stata nuovamente e significativamente riconosciuta grazie alla candidatura transnazionale de "La Transumanza" all'UNESCO, presentata nel marzo 2018 da parte dell'Italia, capofila, insieme alla Grecia e all'Austria. Tale candidatura, nel dicembre 2019, ha portato all'iscrizione ufficiale della transumanza, con tutti i percorsi ad essa associati, nella Lista del Patrimonio Culturale Immateriale dell'Umanità;

RILEVATO, pertanto, che **la proposta progettuale** che prevede il posizionamento di buona parte del cavidotto esterno al di sotto del sedime dell'antico tracciato che, come da *layout* di progetto, verrebbe inciso per una lunghezza complessiva di circa 9,5 km, **risulta incompatibile con le esigenze di salvaguardia della stratigrafia archeologica e non è assentibile ai sensi del D.M. 22/12/1983.**

CONSIDERATO, inoltre, che l'utilizzazione a sede di cavidotto del *Tratturo Comunale Palazzo-Irsina*, bene culturale sottoposto a tutela in forza del DM del 23 dicembre 1983, determinerebbe una profonda alterazione della valenza culturale dei beni e comporterebbe interferenze con le stratificazioni e sedimentazioni storiche;

VALUTAZIONE AREE IDONEE

VALUTAZIONE AREE IDONEE, effettuata ai sensi del D. Lgs. 199/2021, art. 20, co. 8, lettera *c-quater*, come da ultimo modificato D.L. 24 febbraio 2023, n. 13, art. 47, co. 2.1.

In via preliminare, si ritiene necessario chiarire che la competenza di questo Ministero in materia di "aree idonee" si riferisce alle sole ipotesi di cui alle lettere *c-ter*) e *c-quater*) dell'articolo 20, comma 8, del decreto legislativo n. 199 del 2021 rispetto alle quali è tenuto a verificare rispettivamente:

- con riferimento alla lettera *c - ter*) l'"assenza di vincoli ai sensi della Parte seconda del Codice dei beni culturali e del paesaggio";
- con riferimento alla lettera *c - quater*) l'eventuale interferenza diretta dell'impianto proposto con il perimetro dei beni sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, incluse le zone gravate da usi civici di cui all'articolo 142, comma 1, lettera *h*), del medesimo decreto, nonché con la fascia di rispetto dei beni sottoposti a tutela ai sensi della Parte seconda oppure dell'articolo 136 del medesimo decreto legislativo, fatto salvo quanto previsto alle lettere *a*), *b*), *c*), *c - bis*), *c-ter*);

CONSIDERATO E VALUTATO, che, dalla verifica effettuata ai sensi del D. Lgs. 199/2021, art. 20, co. 8, lettera *c-quater*, come da ultimo modificato D.L. 24 febbraio 2023, n. 13, art. 47, co. 2.1, sul progetto in esame, si evince come l'impianto **non ricade in area idonea per l'installazione di**



Soprintendenza speciale per il Piano nazionale di ripresa e resilienza
Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4401
PEO: ss-pnrr@cultura.gov.it
PEC: ss-pnrr@pec.cultura.gov.it

impianti a fonti rinnovabili, in quanto lo stesso rientra nella fascia di rispetto di 3 km dai beni sottoposti a tutela ai sensi del D.lgs. 42/2004.

In particolare, l'impianto interferisce con:

Aree vincolate *ope legis* (art. 136 del D. lgs. 42/2004)


- *Castello di Monteserico ed il territorio circostante ricadente nel Comune di Genzano di Lucania*, D.G.R. n. 345 del 10/06/2022;
- *Interno territorio comunale di Irsina*, D.M. 07/03/2011, in GU n 68 del 24/03/2011;

Beni Monumentali (art.10 del D. lgs. 42/2004)

- *Antico Castello di Monteserico*, comune di Genzano di Lucania, D.M. 14/03/1960;

Beni archeologici - Tratturi (art. 10 e art. 142, lett. m del D. lgs. 42/2004)


- *Tratturo Comunale Palazzo-Irsina*, n. 061-PZ;
- *Tratturo Comunale Spinazzola-Irsina*, n. 144-PZ;
- *Tratturo Comunale di Corato*, n. 145-PZ;
- *Tratturo Comunale Palazzo-Irsina*, n. 146-PZ;
- *Regio Tratturello Palmira-Monteserico-Canosa*, n. 147-PZ;
- *Tratturo Comune di Gravina*, n. 148-PZ;
- *Tratturo Comunale di Irsina*, n. 149-PZ;



Stralcio cartografico (art. 136 del D. Lgs. 42/2004) – elaborazione della SS PNRR



Soprintendenza speciale per il Piano nazionale di ripresa e resilienza
Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4401
PEO: ss-pnrr@cultura.gov.it
PEC: ss-pnrr@pec.cultura.gov.it



Stralcio cartografico GIS – elaborazione della SS PNRR

VALUTAZIONE AREE NON IDONEE, effettuata ai sensi della L.R. n. 54 del 30/12/2015 come da ultimo modificata con L.R. 4 marzo 2016, n.5; L.R. 24 luglio 2017, n. 19; L.R. 11 settembre 2017, n. 21 e con L.R. 22 novembre 2018, n. 38;

CONSIDERATO che, ai sensi della L.R. 54/2015, sono state riscontrate interferenze tra l’opera in esame e le aree non idonee individuate da tale legge, vengono di seguito esplicitati gli impatti paesaggistici dell’opera sui beni tutelati;

CONSIDERATO che, a tale riguardo, si rilevano **interferenze con le aree non idonee** ai sensi della L.R. n. 54 del 30/12/2015:

Interferenza diretta con le opere di connessione:

Aree vincolate ope legis (art.136 del D. Lgs. 42/2004)

- *Castello di Monteserico ed il territorio circostante ricadente nel Comune di Genzano di Lucania, D.G.R. n. 345 del 10/06/2022;*
- *Interno territorio comunale di Irsina, D.M. 07/03/2011, in GU n 68 del 24/03/2011;*



Soprintendenza speciale per il Piano nazionale di ripresa e resilienza
 Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4401
 PEO: ss-pnrr@cultura.gov.it
 PEC: ss-pnrr@pec.cultura.gov.it

Beni Monumentali (buffer 3000 m)


- *Antico Castello di Monteserico*, comune di Genzano di Lucania, D.M. 14/03/1960;

Beni Archeologici (buffer 1000 m)

- *Monteserico*, comune di Genzano di Lucania, aree archeologiche tutelate per decreto;

Beni Archeologici - Tratturi (buffer 200 m)

- *Tratturo Comunale Palazzo-Irsina*, n. 146-PZ;
- *Tratturo Comune di Gravina*, n. 148-PZ;



Stralcio cartografico GIS - Elaborazione della SS PNRR

RILEVATO, pertanto, che le suddette interferenze determinerebbero **criticità non superabili** anche con eventuali misure di mitigazione e impatti negativi sul patrimonio culturale e paesaggistico tutelato ai sensi della L.R. 54/2015, soprattutto se esaminati tenendo conto della loro *«fruibilità e frequentazione, nonché dal loro valore simbolico/naturalistico»*, così come richiesto dalla **Sentenza n. 286 del 3 dicembre 2019 della Corte Costituzionale** in merito all'ampliamento delle aree non idonee di cui all'Allegato A di tale legge;



Soprintendenza speciale per il Piano nazionale di ripresa e resilienza
Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4401
PEO: ss-pnrr@cultura.gov.it
PEC: ss-pnrr@pec.cultura.gov.it

IMPATTI CUMULATIVI

CONSIDERATO che questa Soprintendenza Speciale per il PNRR ha prodotto una propria elaborazione cartografica al fine di evidenziare chiaramente gli **impianti FER** (valutati allo stato attuale, anche le categorie di impianti già realizzati, in corso di realizzazione, approvati ma non ancora realizzati, nonché quelli per i quali è ancora in corso l'istruttoria per l'acquisizione delle relative autorizzazioni), **presenti nell'AVI e nel territorio circostante l'impianto in esame.**

Si ritiene opportuno precisare che, in aggiunta agli impianti rappresentati nella succitata cartografia, è nota a questo Ministero la presenza di un altrettanto rilevante numero di impianti FER, relativi ad altre procedure non di competenza di questo Ministero.


Si segnala, inoltre, che sebbene alcuni di questi impianti siano in corso di autorizzazione e dunque non sia possibile, allo stato attuale, prevederne i tempi di definizione e il relativo esito, si ritiene fondamentale garantire che la valutazione di interventi ricadenti nel medesimo territorio (talvolta, come nel caso in esame, addirittura insistenti sulle medesime particelle catastali) e, quindi, potenzialmente confliggenti sia effettuata preliminarmente, onde evitare, non solo ripercussioni negative sul paesaggio e sull'ambiente, ma anche complicazioni nelle fasi autorizzatorie delle opere e inevitabili contenziosi tra le varie società proponenti;

CONSIDERATO che la presenza nell'area vasta di altri impianti non può costituire motivo per automatismi autorizzatori, atteso che le condizioni di invasività e impatto cumulativo mutano evidentemente in rapporto al progressivo incremento degli impianti nel territorio e al raggiungimento di un **punto limite di sostenibilità paesaggistica, oltre il quale diviene inevitabile scongiurare ulteriori trasformazioni che possano compromettere la tutela del paesaggio;**

CONSIDERATO che come visibile dall'immagine sottoriportata, nell'area vasta di indagine, si rileva, una presenza importante di impianti FER **in corso di autorizzazione** per i quali **questo Ministero della cultura ha formulato giudizio negativo di compatibilità ambientale.**

In particolare si segnala l'ID 5768 «*Progetto per la realizzazione di un impianto eolico costituito da 10 aerogeneratori, ciascuno da 4,5 MW, e dalle opere necessarie di connessione alla RTN, per una potenza complessiva di 45MW, da realizzarsi nel comune di Genzano di Lucania (PZ)*», presentato dalla Società Blue Stone Renewable V S.r.l., collocato nelle vicinanze dell'impianto in esame.





Elaborazione cartografica GIS e legenda a cura della SS PNRR

CONSIDERATO che nella valutazione dell’impatto paesaggistico e ambientale **l’effetto cumulo deve essere preso in considerazione ai sensi della L.R. n. 54/2015** nella cui premessa si legge quanto segue: «*dovrà tener conto della situazione di base – impianti già realizzati – in cui il nuovo intervento dovrà inserirsi e dei potenziali effetti cumulativi del medesimo (anche in termini di co-visibilità) in rapporto ad altri progetti già autorizzati o presentati. La valutazione cui l’Amministrazione competente è chiamata non può esaurirsi nell’esame del progetto proposto quale fatto a sé stante, avulso dal contesto edilizio, ambientale e territoriale di fondo, né da proposte di progetti territoriali attigui*».

RIBADITO come la previsione di nuovi impianti in aree già interessate dalla diffusa presenza di altri impianti energetici contribuisca non solo al cosiddetto ‘effetto selva’, ma anche alla progressiva perdita di lacerti di paesaggio naturale, andando a gravare su un territorio che non deve essere sacrificato in nome di una ormai consolidata ‘eolizzazione’ e trasformazione in ‘distretto energetico’ dello stesso.

Giova, in proposito, ricordare quanto contenuto nella sentenza del Consiglio di Stato n. 05273/2013, ribadiva quanto recepito da costante giurisprudenza, ovvero «che la compromissione della bellezza naturale ad opera di preesistenti realizzazioni, anziché impedire, maggiormente richiede che nuove costruzioni non comportino ulteriore deturpazione dell’ambito protetto». Tale concetto è confermato anche dalla Sentenza TAR Molise n. 399/2013, in cui, tra l’altro, si sostiene: «...che l’esigenza di tutela del paesaggio non è determinata dal suo grado di inquinamento, quasi che in tutti i casi di



Soprintendenza speciale per il Piano nazionale di ripresa e resilienza
 Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4401
 PEO: ss-pnrr@cultura.gov.it
 PEC: ss-pnrr@pec.cultura.gov.it

degrado ambientale sarebbe preclusa ogni ulteriore protezione del paesaggio riconosciuto meritevole di tutela, in quanto l'imposizione del vincolo serve anche a prevenire l'aggravamento della situazione ed a perseguirne il possibile recupero (giurisprudenza consolidata, cfr. Consiglio di Stato, sez. VI, 11 giugno 2012, n. 3401; Consiglio di Stato, sez. VI, 27 aprile, n. 2377)».

Infine, secondo il TAR Campania, che, con sentenza n. 04878/2017 del 18/10/2017, si è espresso su un ricorso fatto da una società intenzionata a operare nel Comune di Lacedonia, «*il territorio è una risorsa limitata e non riproducibile: sicché, se in tali zone è già stato realizzato un considerevole numero di impianti non può essere ritenuto irragionevole un divieto di ulteriori installazioni*».

PERCEZIONE VISIVA

RIBADITO che il Proponente, ai fini della proroga, non ha presentato né la Relazione Paesaggistica, né altri elaborati di supporto alla valutazione dell'impatto paesaggistico e sui beni culturali;

CONSIDERATO che l'impianto in oggetto ricade nell'ambito «*la collina e i terrazzi del Bradano*»;

CONSIDERATO che, come anche evidenziato dalla competente Soprintendenza ABAP della Basilicata, nel proprio parere endoprocedimentale, **seppur in assenza di elaborati**, è chiaramente ravvisabile, da un'analisi dell'orografia e delle altimetrie, che il progetto di che trattasi rappresenta «*un irrimediabile deturpamento dei luoghi*». **Il Castello di Monteserico e il Borgo di Irsina si trovano ad altitudini maggiori (circa 550 m s.l.m.) rispetto all'impianto (circa 350 m s.l.m.)**. Pertanto, da detti punti di vista, **l'impianto sarebbe pienamente visibile**.

CONSIDERATO, inoltre, che l'impianto, **risulterebbe certamente visibile** per una ampia porzione di territori ricadenti nell'area vasta di indagine, la quale ricomprende, come sopra esplicitato, numerosissimi beni tutelati dal punto di vista culturale e paesaggistico.

CONSIDERATO quanto espresso dalla Soprintendenza ABAP della Basilicata: «*L'impianto si configura come una sorta di "cortina", una cesura che interrompe la visuale dal castello di Monteserico in direzione di Irsina (peraltro inserita tra i Borghi più belli d'Italia, <https://borghipiubelliditalia.it/borgo/irsina/>), l'apertura che caratterizza il paesaggio agrario in questa porzione di territorio, la continuità del mosaico di seminativi il cui disegno si adagia sulla superficie collinare. Elementi che sono stati fondamentali nel riconoscimento del notevole interesse pubblico per l'area di che trattasi e che la realizzazione dell'impianto comprometterebbe irrimediabilmente*»;

RICHIAMATA anche la Sentenza TAR Salerno n. 2213 dell'11 novembre 2013 che ribadisce perentoriamente che il parere favorevole (ndr) «non è assentibile sulla sola base delle (presunte, ndr) utilità dalla tipologia del nuovo utilizzo» (produzione di energia da fonti rinnovabili, ndr). Di più, recita la sentenza, «in presenza di opere che si manifestano nella loro imponenza e per questo sono immediatamente percepibili e riconoscibili quali corpi estranei – e, di certo, un impianto eolico che consta di ben diciannove aerogeneratori presenta simili caratteristiche – il giudizio di incidenza paesaggistica non può limitarsi alla circostanza che tali opere non coinvolgono aree direttamente soggette a vincolo». «In altri termini se le opere predette sono in grado di mutare la percezione visiva



del paesaggio, il rischio di compromissione dell'effettività del vincolo, quantunque riguardante beni ed aree diverse da quelle interessate dal progetto, finisce per essere molto alto»;

CONSIDERATO che la **Regione Basilicata**, con Delibera della Giunta Regionale n. 163 del 24/02/2016, ha rilasciato, in assenza di parere dell'allora competente Soprintendenza delle Arti e Paesaggio della Basilicata, **giudizio favorevole di compatibilità ambientale** in merito al progetto di cui in oggetto, riducendo il numero di aerogeneratori da 22, previsti nella configurazione progettuale originaria, a un numero di 15 aerogeneratori, riducendo, altresì, la potenza totale del parco eolico "Corbo" da 52 MW a 36 MW;

CONSIDERATO che l'**Ufficio Energia della Regione Basilicata**, con nota prot. n. 84836/23AF del 16/05/2018, al fine di concludere il procedimento in argomento, ha convocato la 4° seduta della predetta Conferenza di Servizi;

CONSIDERATO che, come si evince dal verbale della suddetta riunione di Conferenza di Servizi, «l'Ufficio Energia fa rilevare che la variante presentata in data 20/12/2016 prot. n. 0197062/23AB, sostanzialmente, oltre a proporre lievi spostamenti di alcuni aerogeneratori, sostituisce il modello della macchina con uno di dimensioni superiori sia in termini di altezza massima che in termini di diametro di rotore.

La Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio, esaminata la variante di progetto presentata in data 20/12/2016 prot. n. 0197062/23AB, ribadisce il parere negativo precedentemente espresso con nota n. 3249 del 12/04/2016 in quanto non tiene conto di quanto indicato nel parere espresso della suddetta nota e le modifiche indicate non sono tali da tutelare il paesaggio come richiesto»;

CONSIDERATO che, in esito alla suddetta riunione di Conferenza di Servizi, i motivati dissensi resi dal Comune di Genzano, nonché dalla Soprintendenza ABAP, da ritenersi non superabili, hanno costituito **«risoluzione conclusiva negativa della Conferenza di Servizi»;**

CONSIDERATO che la **Società Alvania S.r.l.** ha proposto **ricorso n. 430/2018 al TAR della Basilicata**, chiedendo l'annullamento del provvedimento di diniego e del presupposto verbale della conferenza nonché del parere negativo della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e del Paesaggio;

CONSIDERATO che il **TAR per la Basilicata**, con sentenza n. 842/2019, si è così espresso sul citato ricorso:

- ha accolto il ricorso RG n. 430/2017 proposto dalla Società Alvania S.r.l., disponendo l'annullamento della DD n. 23AF.2018/D.00644 del 15/06/2018 e del presupposto verbale della conferenza di servizi;
- **ha rigettato il terzo motivo del ricorso teso all'annullamento della nota prot. n. 003249 del 12/04/2016 con la quale la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio ha espresso il proprio dissenso**, confermato in sede di conferenza di servizi in relazione alla variante proposta dalla Società Alvania S.r.l. al prot. n. 0197061/23AF del 20/12/2016, riconoscendo le valutazioni di cui al citato parere immuni dai vizi dedotti dalla ricorrente;



In ragione dell'annullamento della DD n. 644/2018 e del presupposto verbale della conferenza, ha prescritto alla Regione Basilicata di rinnovare, in sede conformativa, parte del procedimento autorizzativo;

CONSIDERATO che al fine di ottemperare alla citata sentenza del TAR, **il dirigente dell'Ufficio Energia**, con nota prot. n. 239230/23AF del 16/12/2020, ha indetto la seduta della conferenza di servizi per il giorno 15/01/2021;

PRESO ATTO che **la Soprintendenza ABAP della Basilicata** ha ribadito anche nella seduta della conferenza del 15/01/2021 il parere negativo precedentemente espresso con nota prot. n. 3249 del 12/04/2016 nonché nella seduta della precedente conferenza di servizi del 07/06/2018, il cui verbale è stato oggetto di annullamento da parte del TAR della Basilicata;

CONSIDERATO che la suddetta riunione del 15/01/2021 si è conclusa con la **«risoluzione conclusiva negativa della Conferenza di Servizi»**;

CONSIDERATO che **la Società Alvania S.r.l.**, con nota del 27/06/2022, ha presentato istanza di proroga del termine di validità del Giudizio di Compatibilità Ambientale, al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, ritenendo lo stesso ancora valido ed efficace in funzione della legge 27/11/2020 e dichiarando che *“ le caratteristiche del contesto ambientale relativo all'area interessata dall'intervento di cui si tratta, sono da considerarsi invariate rispetto a quelle esistenti al tempo dell'espressione del Giudizio Favorevole di Compatibilità Ambientale e non risulta in contrasto con nuovi piani o provvedimenti di tutela dei beni culturali o del paesaggio ai sensi del D. Lgs. 42/2004”*, il termine di validità del provvedimento di compatibilità ambientale, fissato a 5 anni a far data dall'adozione della Deliberazione della Giunta Regionale, è prorogato fino al 30/06/2022 per effetto dello stato di emergenza conseguente alla pandemia da Covid-19 (ai sensi dell'art.103 del Decreto-legge 18/2020, come modificato e integrato dall'art. 3-bis del Decreto-Legge 125/2020, convertito dalla legge n. 159 del 27/11/2020);

CONSIDERATO che **il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica**, con nota prot. n. 53770 del 05/04/2023, ha comunicato la procedibilità dell'istanza, nonché il responsabile del procedimento e l'avvenuta pubblicazione della relativa documentazione sulla piattaforma *web* del medesimo Ministero, chiedendo:

- alla Commissione Tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS di stabilire se, alla luce della documentazione fornita, sia possibile ritenere confermate le valutazioni già effettuate nell'ambito della procedura di valutazione di impatto ambientale svolta dalla Regione Basilicata e conclusosi con provvedimento di VIA reso con D.G.R. n. 163 del 24/02/2016, il cui termine di validità è stato successivamente prorogato per effetto della sopra richiamata legge fino al 30/06/2022;
- al Ministero della cultura di esprimersi in merito al rilascio del nulla osta tecnico alla concessione della proroga richiesta, ai fini della predisposizione del decreto interministeriale di proroga, in coerenza con quanto stabilito dall'art. 25, comma 5 del D. Lgs. 152/2006;



CONSIDERATO che la **Soprintendenza ABAP della Basilicata**, con nota prot. n. 2217 del 04/03/2024, ha trasmesso **il proprio parere endoprocedimentale negativo** alla realizzazione del progetto in esame, confermando, di fatto, le precedenti valutazioni;

RILEVATO come l'impianto eolico in esame presenti un effetto visivo estremamente contrastante con il contesto paesaggistico con una profonda alterazione del panorama godibile dal Castello di Monteserico in seguito all'effetto di affollamento degli aerogeneratori osservabili da svariati e significativi punti visuali;

EVIDENZIATO come la diminuzione da 22 a 15 turbine eoliche del 2016 non rappresentava una richiesta della scrivente Amministrazione, né una richiesta che avrebbe genericamente consentito di ottenere l'assenso al progetto sotto il profilo della tutela;

RAPPRESENTATO che, proprio per le ragioni espresse nelle valutazioni innanzi elencate, questa Amministrazione, ritenendo il contesto paesaggistico di che trattasi meritevole di specifiche misure di tutela, ha proposto alla Regione Basilicata il riconoscimento per l'area del notevole interesse pubblico di cui all'art. 136 del D.Lgs. 42/2004;

RICHIAMATO, pertanto, l'iter di dichiarazione di notevole interesse pubblico di cui all'art. 136 del D.Lgs. 42/2004, avviato dalla competente SABAP in data 18/10/2021, con la pubblicazione della proposta di vincolo per il Castello di Monteserico e il territorio circostante, chiusosi in data 10/06/2022, con la pubblicazione della Deliberazione di Giunta Regionale n. 345;

EVIDENZIATO che, quindi, il contesto normativo di riferimento dell'area interessata dal progetto risulta peraltro modificato sotto il profilo della tutela paesaggistica;

CONSIDERATO che **il Servizio II e III della DG ABAP** hanno comunicato, per le vie brevi, di concordare con le valutazioni formulate dalla competente Soprintendenza ABAP;

QUESTA SOPRINTENDENZA SPECIALE per il PNRR

VISTA ed ESAMINATA la documentazione presentata dalla Società;

INDIVIDUATI tutti i potenziali impatti che l'opera in oggetto potrebbe determinare sul patrimonio culturale e paesaggistico, come dettagliatamente esplicitati nel presente;

RITENUTO di poter condividere le valutazioni formulate dalla Soprintendenza ABAP della Basilicata nel proprio parere endoprocedimentale, condiviso, per quanto di competenza, dai Servizi II - *Scavi e tutela del patrimonio archeologico* e III - *Tutela del patrimonio storico, artistico e architettonico* della DG ABAP;



ESPRIME DINIEGO AL RILASCIO DEL NULLA OSTA TECNICO

relativo all' istanza di proroga, richiesta dalla Società Alvania S.r.l., «del provvedimento di VIA rilasciato dalla Regione Basilicata relativamente ad un progetto di un impianto per la produzione di energia elettrica da fonte eolica di potenza complessiva pari a 49,50 MW e relative opere di connessione da realizzare in agro del Comune di Genzano di Lucania (PZ)».

Supporto Ales S.p.A.
arch. Ilaria Martella

Il funzionario del Servizio V della DG ABAP
arch. Serena Bisogno

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO V DG ABAP
dott. Massimo Castaldi



massimo castaldi
MINISTERO DELLA
CULTURA
27.06.2024 10:37:11
GMT+01:00

IL SOPRINTENDENTE SPECIALE
per il PNRR
dott. Luigi LA ROCCA

Firmato digitalmente da

Luigi La Rocca

CN = La Rocca Luigi
O = Ministero della
cultura
C = IT



Soprintendenza speciale per il Piano nazionale di ripresa e resilienza
Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4401
PEO: ss-pnrr@cultura.gov.it
PEC: ss-pnrr@pec.cultura.gov.it